

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

Tipo di prestazioni A: durata delle prestazioni coordinata con la LPP

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile. In caso di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

Edizione 2021

Basi generali del contratto

1. Assicuratore

L'assicuratore è Visana Assicurazioni SA, Berna.

2. Basi del contratto

I diritti e i doveri dei contraenti sono definiti nella polizza, nelle eventuali aggiunte, nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA), nelle condizioni complementari e nelle condizioni speciali del contratto. Nella misura in cui non sia esplicitamente convenuto altrimenti, vale la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

3. Oggetto dell'assicurazione

Visana Assicurazioni SA assume la copertura assicurativa contro le conseguenze economiche della malattia, dell'infortunio e della maternità. Le prestazioni assicurate sono indicate nella polizza.

4. Definizione di malattia

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

5. Definizione di infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Sono parificate all'infortunio le malattie professionali e le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio.

6. Persone assicurate

6.1

Sono assicurate le persone o i gruppi di persone indicati nella polizza, che sono occupate nell'azienda assicurata e che non hanno ancora compiuto i 70 anni d'età.

6.2

Le seguenti persone sono assicurate soltanto se sono indicate nominalmente nel contratto:

- il titolare dell'azienda;
- i suoi familiari (coniuge, figli, genitori) che collaborano nell'azienda ma non sono inclusi nella contabilità dei salari.

6.3

Non sono assicurate le persone senza permesso di lavoro.

6.4

Per le nuove aziende fondate dall'assicurato sussiste automaticamente la copertura assicurativa, a condizione che si tratti di un'attività aziendale paragonabile. Per le aziende acquistate, la copertura assicurativa sussiste automaticamente per tre mesi dall'acquisto.

Il contraente l'assicurazione deve informare la compagnia assicurativa dell'acquisto o della fondazione di una nuova azienda entro 30 giorni, in forma scritta o in altra forma che consenta di addurre prove sotto forma di testo.

In entrambi i casi le condizioni possono essere modificate parallelamente al rischio (tipo di impresa, andamento dei sinistri, volume dei casi assunti).

7. Ambito di validità territoriale

7.1

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

7.2

Per le persone distaccate all'estero dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein l'assicurazione si estingue 24 mesi dopo l'inizio del loro soggiorno all'estero. La validità si prolunga, a condizione che per queste persone esista una copertura secondo la LAINF.

7.3

I frontalieri sono equiparati alle persone assicurate con domicilio in Svizzera. Resta riservata la cifra 11.2 delle presenti disposizioni.

7.4

Le persone con domicilio fisso all'estero, fatta eccezione per le persone distaccate (cifra 7.2) e i frontalieri (cifra 7.3) non sono assicurati.

8. Stipulanti professionisti

Le disposizioni citate negli artt. 97 e 98 LCA conservano la loro validità anche nel caso di stipulanti professionisti, secondo quanto riportato all'art. 98a LCA, a condizione che nel contratto non sia stato regolato espressamente altro.

Inizio e fine dell'assicurazione

9. Durata della validità e termine di disdetta

9.1

L'assicurazione inizia alla data indicata nella polizza oppure in una conferma d'accettazione rilasciata da Visana Assicurazioni SA.

9.2

Il contratto collettivo finisce:

- in caso di disdetta;
- in caso di trasferimento della sede aziendale all'estero;
- in caso d'interruzione dell'attività aziendale.

9.3

Se il contratto non viene disdetto da uno dei contraenti al più tardi tre mesi prima della sua scadenza, esso si prolunga di volta in volta tacitamente di un ulteriore anno.

9.4

La disdetta è valida soltanto se avviene per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo e nel rispetto dei termini, vale a dire se perviene a Visana Assicurazioni SA al più tardi l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del periodo di preavviso di tre mesi.

9.5

Per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi. Si considera grave motivo segnatamente:

- una modifica imprevedibile delle disposizioni legali che rende impossibile l'adempimento del contratto;
- ogni circostanza che non consenta, per ragioni di buona fede, di esigere.

9.6

Dopo ogni sinistro per il quale Visana Assicurazioni SA corrisponde una prestazione, il contraente l'assicurazione può disdire il contratto al più tardi entro 14 giorni dal momento in cui riceve le prestazioni. La responsabilità di Visana Assicurazioni SA cessa 14 giorni dopo tale comunicazione.

9.7

Visana Assicurazioni SA rinuncia al suo diritto di disdetta in caso di sinistro, a meno che il contraente l'assicurazione si sia reso colpevole d'abuso o tentato abuso all'assicurazione.

9.8

In caso di cambio di assicuratore, il contraente l'assicurazione si impegna a trasferire nel nuovo contratto tutte le persone assicurate in base all'accordo sul libero passaggio. Se le indennità giornaliere in corso relative alle persone assicurate non possono essere assunte dal nuovo assicuratore oppure non sussiste alcun nuovo assicuratore, a partire dalla fine del contratto collettivo tali indennità sono a carico del contraente l'assicurazione. **Visana Assicurazioni SA si riserva espressamente il diritto di regresso sul contraente l'assicurazione.**

9.9

Il contratto può esplicitare effetti a una data anteriore alla sua conclusione se sussiste un interesse assicurabile. L'assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l'assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.

10. Inizio e fine della copertura assicurativa

10.1

La copertura assicurativa inizia per il singolo assicurato il giorno nel quale entra in vigore il suo contratto di lavoro con l'azienda assicurata, al più presto comunque alla data d'inizio del contratto indicata nella polizza.

10.2

Le persone che all'inizio del contratto di lavoro sono completamente o parzialmente inabili al lavoro, sono assicurate solo a partire dal momento in cui ricuperano la piena capacità lavorativa nell'ambito del loro contratto di lavoro.

10.3

Se ci sono persone che in base a un accordo di libero passaggio hanno diritto a condizioni più vantaggiose, valgono queste ultime.

10.4

Per le persone che sono assicurate in base a una somma salariale fissa (assicurazione di somme), l'ammissione deve essere richiesta singolarmente tramite proposta d'assicurazione con esame dello stato di salute. Mediante il rilascio della conferma di ammissione e, rispettivamente, della polizza, Visana Assicurazioni SA conferma l'inizio e l'estensione della copertura assicurativa.

10.5

La copertura assicurativa si estingue per le singole persone assicurate:

- all'estinzione del contratto collettivo;
- all'uscita dalla cerchia di persone assicurate;
- in caso di soggiorni fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein dopo 24 mesi, con riserva delle cifre 7.2 – 7.4;
- al compimento dei 70 anni;
- con il decesso della persona assicurata;
- in caso d'interruzione volontaria del lavoro senza diritto al salario;
- in caso di esaurimento della durata massima delle prestazioni con somma salariale fissa convenuta. In questo caso non sussiste alcun diritto a prestazioni in caso di capacità di guadagno residua ai sensi della cifra 16.6.

10.6

Nel corso di un congedo non pagato l'assicurazione è mantenuta fino a 210 giorni, a condizione che il contratto resti in vigore. Nel corso della durata prevista del congedo non c'è diritto alle prestazioni e i premi non sono dovuti. Se la persona assicurata si ammala durante il congedo non pagato, i giorni dall'inizio dell'incapacità lavorativa fino alla ripresa prevista del lavoro vengono dedotti dal periodo d'attesa e dalla durata delle prestazioni. Valgono gli obblighi secondo la cifra 21.

10.7

La copertura assicurativa non si estingue durante le interruzioni del lavoro dovute a malattia, infortunio, maternità o svolgimento del servizio nell'esercito svizzero o nella protezione civile.

11. Passaggio all'assicurazione individuale

11.1

L'assicurato domiciliato in Svizzera ha il diritto di passare all'assicurazione individuale di Visana Assicurazioni SA (assicurazione secondo la LCA),

- quando esce dalla cerchia degli assicurati;
- quando è considerato disoccupato ai sensi dell'articolo 10 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
- quando si estingue il contratto.

11.2

I frontalieri sono equiparati agli assicurati domiciliati in Svizzera, a condizione che valgono come disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). A tale fine deve essere presentato obbligatoriamente l'annuncio ad una assicurazione contro la disoccupazione.

11.3

Non sussiste diritto di passaggio:

- per le persone, fintanto che percepiscono la continuazione delle prestazioni;
- in caso di cambio del posto di lavoro e passaggio all'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia di un nuovo datore di lavoro;
- in caso di scioglimento di questo contratto e continuazione dello stesso presso un altro assicuratore con la stessa cerchia di persone, a condizione che il nuovo assicuratore debba accordare la continuazione della copertura assicurativa in base alla convenzione sul libero passaggio (casi di libero passaggio);
- per le persone assicurate in età AVS;
- in caso di cessazione dell'attività lavorativa;
- in caso di esaurimento della durata massima delle prestazioni, tranne se la persona assicurata vale come disoccupata ai sensi dell'articolo 10 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al momento dell'esaurimento. A tale fine deve essere presentato obbligatoriamente l'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione.

11.4

Per le persone il cui rapporto di lavoro termina nel periodo di prova o è durato meno di tre mesi, come pure per le persone con durata d'impiego limitata, il diritto di passaggio c'è soltanto nei limiti definiti dall'articolo 100 capoverso 2 LCA. A tale fine l'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione deve essere presentato obbligatoriamente.

11.5

Al momento dell'uscita dalla cerchia delle persone assicurate il contraente deve informare per iscritto la persona assicurata in merito al suo diritto di passaggio e al termine utile per lo stesso. La persona assicurata deve far valere per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo il suo diritto di passaggio entro 3 mesi dall'avvenuta comunicazione. Se il contraente omette questa informazione, la persona assicurata resta nel contratto collettivo a condizione che sia considerata disoccupata ai sensi dell'articolo 10 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). A tale fine deve essere presentato obbligatoriamente l'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione.

11.6

Nell'ambito delle condizioni e delle tariffe vigenti per l'assicurazione individuale, Visana Assicurazioni SA accorda alla persona interessata le prestazioni assicurate al momento del passaggio senza esame dello stato di salute. Le prestazioni vengono

ridotte nella stessa misura in cui la persona assicurata riduce la sua attività lavorativa.

11.7

Le persone che al momento dell'uscita dall'assicurazione collettiva sono totalmente o parzialmente inabili al lavoro hanno diritto alla copertura assicurativa (continuazione delle prestazioni) nell'ambito delle prestazioni assicurate nel contratto collettivo. Con il recupero della piena capacità lavorativa si estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni. Il passaggio all'assicurazione individuale è possibile solo a partire da tale momento. In questo caso Visana Assicurazioni SA informa per iscritto la persona assicurata in merito al suo diritto di passaggio, al termine utile per lo stesso e all'inizio dell'assicurazione individuale. La persona assicurata deve far valere per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo il suo diritto di passaggio entro 3 mesi dall'avvenuta comunicazione.

11.8

Se dopo del passaggio la persona assicurata ha una ricaduta, i giorni per i quali sono state corrisposte prestazioni a carico dell'assicurazione collettiva vengono dedotti dalla durata delle prestazioni dell'assicurazione individuale.

Prestazioni assicurative

12. Indennità giornaliera

12.1

L'indennità giornaliera assicurata è corrisposta su un conto bancario o postale svizzero per la durata dell'incapacità lavorativa attestata dal medico o dal chiropratico, dopo decorrenza dell'eventuale periodo di attesa.

12.2

In caso di inabilità lavorativa parziale di almeno il 25 %, l'indennità giornaliera è corrisposta proporzionalmente al grado di inabilità lavorativa.

12.3

Se l'assicurato è considerato disoccupato ai sensi dell'articolo 10 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), Visana Assicurazioni SA corrisponde l'indennità giornaliera alle seguenti condizioni:

- per l'incapacità lavorativa di oltre il 25 % fino al 50 %, la metà dell'indennità giornaliera;
- per l'incapacità lavorativa di oltre il 50 %, l'indennità giornaliera completa.

13. Determinazione delle prestazioni dipendenti dal salario

13.1 In generale

Nella misura in cui il contratto non preveda norme divergenti, vale quale base per la determinazione dell'indennità giornaliera l'ultimo salario soggetto a contribuzione AVS percepito prima dell'incapacità lavorativa (assicurazione contro i danni), fino all'importo massimo definito nel contratto. Per gli assicurati retribuiti in base alla cifra d'affari o con provvigioni, come pure per gli ausiliari con impiego irregolare, vale il salario determinante per l'AVS dei 365 giorni immediatamente precedenti l'incapacità lavorativa (gratifiche e tredicesima mensilità comprese). Le norme AVS valgono anche per gli assicurati esenti da contribuzione AVS.

Gli adeguamenti salariali vengono considerati unicamente se erano stati convenuti per contratto prima dell'insorgere dell'incapacità lavorativa o se sono previsti dal contratto collettivo di lavoro.

13.2 Disoccupazione e lavoro a orario ridotto

In caso di disoccupazione è considerata salario l'indennità giornaliera dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione che viene a mancare.

In caso di lavoro ridotto, inteso come misura disposta dall'assicurazione contro la disoccupazione, la copertura assicurativa rimane attiva. L'intero salario rimane assicurato, e dunque è anche soggetto all'obbligo di dichiarazione e di pagamento dei premi.

13.3 Datori di lavoro multipli

Se prima della malattia o dell'infortunio l'assicurato lavorava presso più di un datore di lavoro, è determinante unicamente il salario conseguito presso il contraente l'assicurazione.

13.4 Assegni familiari

Se inclusi nel contratto collettivo d'indennità giornaliera, gli assegni familiari, assegni per i figli o di formazione corrisposti dalla Cassa di compensazione familiare (CAF), rientrano nel reddito assicurato e dal 121esimo giorno dell'inabilità lavorativa vengono inclusi nel conteggio delle indennità giornaliere. Se il periodo di attesa è di oltre 120 giorni, gli assegni per i figli o di formazione vengono considerati subito dopo lo scadere del periodo di attesa.

14. Incapacità al lavoro

14.1

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

14.2

L'attestazione dell'incapacità lavorativa deve essere rilasciata da un medico o da un chiropratico abilitato a esercitare la sua professione con un diploma federale o estero. All'estero l'attestazione dell'incapacità lavorativa deve essere emessa dal titolare di un diploma equivalente, abilitato a esercitare la sua professione.

15. Periodo di attesa

15.1

Il periodo di attesa inizia il primo giorno in cui si attesta tramite certificato medico l'incapacità lavorativa di almeno il 25 %, ma al più presto 5 giorni civili prima del primo trattamento medico. Per il periodo di attesa i giorni di incapacità lavorativa parziale contano come giorni interi.

15.2

In caso di ricaduta entro 365 giorni non c'è periodo di attesa per la nuova incapacità lavorativa, a condizione che quest'ultima sia già stata completamente estinta.

16. Durata delle prestazioni

16.1

Visana Assicurazioni SA corrisponde l'indennità giornaliera per caso di sinistro e per la durata delle prestazioni definita nella polizza. Se non diversamente concordato, dalla durata delle prestazioni sarà detratto il periodo di attesa pattuito per contratto.

16.2

I giorni d'incapacità lavorativa parziale di almeno il 25 % contano come giorni pieni per il calcolo della durata delle prestazioni.

16.3

Durante il diritto alle prestazioni per maternità secondo la legge federale delle indennità per perdita di guadagno (LIPG) l'obbligo di prestazione per malattia, rispettivamente infortunio, è sospeso. Fanno eccezione le malattie e gli infortuni per i quali è dimostrato medicalmente che non sono in relazione con la gravidanza o con il parto. In questi casi Visana Assicurazioni SA completa le prestazioni dell'assicurazione maternità fino all'ammontare dell'indennità giornaliera.

16.4

Il rinnovato insorgere di una malattia o delle conseguenze di un infortunio (ricaduta) è considerato quale caso nuovo per quanto riguarda la durata delle prestazioni e il periodo di attesa, se dall'ultimo insorgere della stessa malattia o delle stesse conseguenze d'infortunio l'assicurato non è stato ininterrottamente inabile al lavoro a causa di questi disturbi durante 365 giorni consecutivi.

16.5

Se durante un caso di sinistro si verifica un altro caso di sinistro, i giorni di diritto alle prestazioni del primo caso vengono dedotti dalla durata delle prestazioni del secondo caso.

16.6

Se dopo l'esaurimento della durata massima delle prestazioni si verifica un nuovo caso di sinistro, non sussiste più alcun diritto a prestazioni. Fa eccezione un nuovo caso di sinistro nel contesto di una presente capacità di guadagno residua.

16.7

A partire dall'età di rendita AVS il diritto alle prestazioni c'è ancora durante 180 giorni complessivi (cumulativi per tutti i casi di sinistro), al massimo però fino al compimento dei 70 anni d'età. Se al raggiungimento dell'età di rendita AVS c'è un'incapacità lavorativa il diritto alle prestazioni si estingue se non può essere dimostrato che, se vi fosse stata la capacità lavorativa, il rapporto di lavoro sarebbe continuato.

16.8

Se l'assicurato si ammala durante un soggiorno di vacanza all'estero, le prestazioni vengono corrisposte a condizione che ci sia un attestato medico dell'incapacità lavorativa con una diagnosi medica e fintanto che non si può esigere dall'assicurato il viaggio di rientro.

16.9

Per i lavoratori stranieri senza permesso di dimora o di soggiorno annuale in Svizzera che soggiornano all'estero, il diritto alle prestazioni si estingue al più tardi a espirazione del termine fino al quale il datore di lavoro deve prorare il versamento salariale in base alle disposizioni di legge.

16.10

Se la persona assicurata trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera all'estero il diritto alle prestazioni decade al momento del trasferimento. Nel caso dei frontalieri il diritto decade al momento del trasferimento dal Paese di domicilio.

16.11

Se un assicurato ammalato si reca all'estero senza approvazione di Visana Assicurazioni SA, non ha diritto alle prestazioni per la durata del soggiorno all'estero. Per il calcolo della durata delle prestazioni questi giorni vengono contati per intero.

16.12

Dopo la cessazione della copertura assicurativa, Visana Assicurazioni SA corrisponde l'indennità giornaliera (continuazione delle prestazioni) per malattie che sono insorte nel corso della durata d'assicurazione, ancora fino all'esaurimento della durata delle prestazioni convenuta, al massimo comunque fino all'ini-

zio della corresponsione di una rendita secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Il diritto alla continuazione delle prestazioni relativo all'ammontare e alla durata si basa sulla perdita di guadagno comprovata fino al massimo le prestazioni assicurate nel contratto collettivo. Per le persone senza occupazione si applica l'articolo 13.2. Questo obbligo di prestazione viene a cadere se l'assicurato ha diritto al libero passaggio oppure fa valere il diritto di passaggio nell'assicurazione individuale.

17. Prestazioni di terzi

17.1

Se un assicurato ha diritto a prestazioni di assicurazioni statali o aziendali oppure da parte di un terzo responsabile, Visana Assicurazioni SA completa tale diritto a prestazioni nei limiti del suo proprio obbligo di prestazione fino all'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata.

17.2

Se il diritto ad una rendita di un'assicurazione statale o aziendale non è ancora definito, Visana Assicurazioni SA corrisponde l'indennità giornaliera assicurata quale anticipo di prestazione. Per beneficiare di queste prestazioni anticipate l'assicurato deve rilasciare l'approvazione scritta per la compensazione diretta con gli assicuratori menzionati.

17.3

Per il calcolo della durata delle prestazioni e del periodo di attesa, i giorni con prestazioni ridotte a causa del diritto a prestazioni di terzi, contano come giorni interi. Questo vale anche nel caso in cui in seguito alla riduzione Visana Assicurazioni SA non debba corrispondere alcuna prestazione.

17.4

Se Visana Assicurazioni SA corrisponde prestazioni in luogo di un terzo responsabile, l'assicurato deve cederle i suoi diritti nella misura delle prestazioni da essa erogate.

18. Negligenza grave

Visana Assicurazioni SA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni, che le deriva dalla legge, quando la malattia o l'infortunio sono dovuti a negligenza grave.

19. Limitazione della copertura assicurativa

19.1

Non sono assicurati

- gli infortuni ai sensi della LPGA come pure le malattie professionali / le lesioni corporali parificate a infortunio ai sensi della LAINF, nella misura in cui il rischio d'infortunio non è coassicurato.
- **atti temerari secondo l'articolo 50, paragrafo 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).**
- le conseguenze di eventi bellici in Svizzera e all'estero. Se, tuttavia, la persona assicurata viene sorpresa dal verificarsi di simili eventi nel paese in cui si trova, la copertura assicurativa si estingue comunque solo 14 giorni dopo la loro prima insorgenza.
- le conseguenze di terrorismo o atti terroristici se al momento di intraprendere il viaggio era stato pubblicato un avvertimento del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
- la partecipazione ad atti bellici, atti terroristici o disordini.
- la partecipazione a risse e scontri, a meno che la persona assicurata dimostri di essere rimasta ferita pur senza partecipare o mentre prestava soccorso a una persona indifesa.

19.2

Se i danni alla salute sono riconducibili soltanto in parte alle malattie o agli infortuni assicurati, le prestazioni vengono ridotte in proporzione secondo valutazione specialistica.

19.3

Se una persona assicurata si trova in carcerazione preventiva, nell'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento correzionale, Visana Assicurazioni SA può ridurre o rifiutare le prestazioni d'indennità giornaliera per il relativo periodo.

20. Rimborso

Le prestazioni correnti e anticipate corrisposte ingiustamente o erroneamente devono essere rimborsate a Visana Assicurazioni SA.

Obblighi in caso di sinistro

21. Procedimento in caso di sinistro

21.1

Se un'incapacità lavorativa dà prevedibilmente diritto alle prestazioni assicurative

- si deve consultare al più presto un medico e provvedere all'adeguata cura sanitaria; si devono rispettare le disposizioni del medico;
- il contraente l'assicurazione o l'assicurato è tenuto a notificare il caso a Visana Assicurazioni SA, a mezzo del formulario messo a disposizione, entro due settimane dopo la scadenza del periodo di attesa. Con un periodo di attesa di 30 giorni e oltre, la notifica deve essere inoltrata al più tardi quattro settimane dopo l'inizio della malattia o dopo l'infortunio. Se la notifica ha luogo dopo la decorrenza dei termini citati, la data di notifica vale quale inizio del periodo di attesa.

Se l'obbligo di prestazione dell'assicuratore LAINF, dell'AI o dell'AM non è ancora chiarito, gli assicurati sono tenuti ad annunciare il loro diritto alle istanze competenti.

21.2

Su richiesta di Visana Assicurazioni SA l'assicurato è tenuto a sottoporsi ad una visita medica eseguita dal suo medico fiduciario o da un medico designato dall'assicuratore. I relativi costi vanno a carico dell'assicuratore.

21.3

Se una persona assicurata non si presenta senza giustificazione a una visita medica predisposta da Visana Assicurazioni SA, l'assicuratore mantiene il diritto di fatturare alla persona assicurata l'onorario per la consultazione mancata.

21.4

Dopo la fine dell'incapacità lavorativa si deve immediatamente inviare a Visana Assicurazioni SA una conferma in merito al grado e alla durata della stessa. In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata l'assicurato è tenuto a inviare una conferma dell'incapacità lavorativa (scheda di controllo) ogni quattro settimane.

21.5

Visana Assicurazioni SA ha la facoltà di rendere visita al paziente, come pure di richiedere ulteriori giustificativi e informazioni, in particolare certificati medici e rapporti. L'assicurato deve sciogliere i medici che lo curano o che lo hanno curato dall'obbligo di mantenere il segreto professionale nei confronti di Visana Assicurazioni SA.

21.6

Il contraente l'assicurazione è tenuto ad informare gli assicurati, quando questi iniziano il loro lavoro, in merito ai doveri di comportamento in caso di sinistro.

22. Obbligo di riduzione del danno**22.1**

In caso d'incapacità lavorativa parziale o completa di lunga durata, l'assicurato è tenuto ad accettare un'attività esigibile in un'altra professione o in un altro ambito lavorativo.

22.2

Visana Assicurazioni SA esorta l'assicurato, fissandogli un termine adeguato, a adattare la sua precedente attività lavorativa o ad accettare un'altra attività esigibile.

22.3

L'assicurato è tenuto a far valere i suoi diritti presso le competenti istanze di assicurazione sociale, in particolare presso l'Ufficio AI (CII plus).

23. Inosservanza degli obblighi

Se gli obblighi in caso di sinistro indicati alle cifre 21 e 22 restano deliberatamente inosservati e questo influisce negativamente sulla determinazione dell'entità o delle conseguenze di una malattia o di un infortunio, Visana Assicurazioni SA riduce o rifiuta le sue prestazioni.

24. Imposta alla fonte**24.1**

Quando le prestazioni assoggettate all'imposta alla fonte vengono corrisposte direttamente all'assicurato, esse vengono ridotte della trattenuta tributaria dovuta, direttamente alla fonte.

24.2

Le prestazioni assoggettate all'imposta alla fonte vengono corrisposte al contraente l'assicurazione senza previa deduzione. In questo caso egli deve procedere alla trattenuta dell'imposta alla fonte secondo le leggi tributarie vigenti ed adempiere a tutti i doveri previsti dalla legge per i debitori della prestazione imponibile, ossia procedere in tempo utile al conteggio con le autorità tributarie competenti. Lo stipulante l'assicurazione è responsabile per tutti i danni che potrebbero derivare a Visana Assicurazioni SA dall'inadempimento di questo dovere, in particolare per quanto riguarda il versamento entro i termini dell'imposta alla fonte.

Premio**25. Calcolo dei premi**

Nella misura in cui nel contratto non sia convenuto altrimenti, per il calcolo dei premi è determinante il salario soggetto a contribuzione secondo la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), fino all'importo massimo stabilito dal contratto. Le norme AVS valgono anche per gli assicurati esenti da contribuzione AVS. Per le persone indicate nominalmente nel contratto fa stato il salario annuo fisso convenuto (assicurazione di somma).

26. Premio provvisorio e conteggio dei premi**26.1**

Se è stato convenuto un premio provvisorio, il premio definitivo viene calcolato secondo la cifra 25, in base ai dati che il contraente l'assicurazione fornisce alla fine di ogni anno d'assicurazione oppure dopo lo scioglimento del contratto. A tale sco-

po, il contraente l'assicurazione riceve da Visana Assicurazioni SA un invito a presentare una dichiarazione.

26.2

Se il contraente l'assicurazione omette di fornire a Visana Assicurazioni SA i dati necessari alla determinazione del premio definitivo entro il termine fissato dalla stessa, Visana Assicurazioni SA stabilisce il premio tramite stima.

26.3

Il contraente l'assicurazione ha il diritto di contestare il premio stimato entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio dei premi. Le domande di rettifica devono essere accompagnate dai giustificativi probanti.

26.4

Per il controllo dei dati forniti, Visana Assicurazioni SA può prendere visione di tutti gli atti determinanti (ad es. le distinte salariali, i giustificativi) del contraente l'assicurazione. Gli addebiti successivi o i bonifici di premio giungono a pagamento con il conteggio. Per motivi di costo i saldi inferiori a CHF 20.– non vengono considerati.

27. Pagamento dei premi

Il premio è dovuto in anticipo dal contraente l'assicurazione per l'intero periodo d'assicurazione. In caso di pagamento parziale, le rate non ancora pagate di un premio annuo restano dovute.

28. Rimborso**28.1**

Se il contratto viene annullato per un motivo previsto dalla legge o dal contratto prima della fine dell'anno d'assicurazione, Visana Assicurazioni SA rimborsa il premio pagato relativo al periodo d'assicurazione non ancora trascorso e rinuncia a richiedere le rate che scadono in seguito.

28.2

Questo non vale quando al momento dell'estinzione il contratto era in vigore da meno di un anno e viene disdetto dal contraente in caso di sinistro.

29. Mora dei pagamenti**29.1**

Se il premio non è pagato entro la data di scadenza, il contraente viene sollecitato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo con comminatoria delle conseguenze d'inadempimento a effettuare il pagamento dei premi in mora entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Se il sollecito resta inosservato, l'obbligo di prestazione è interrotto a partire dalla scadenza del termine di sollecito.

29.2

Se Visana Assicurazioni SA non richiede il premio arretrato, costi accessori compresi, nelle vie legali entro due mesi dalla scadenza del sollecito, il contratto è considerato estinto.

29.3

Se Visana Assicurazioni SA richiede il premio per via legale o lo accetta in seguito, l'obbligo di prestazione rinasce dal momento in cui il premio arretrato è pagato compresi gli interessi e i costi. Per i casi d'assicurazione che insorgono durante l'interruzione della copertura non c'è nessun diritto alle prestazioni.

29.4

In caso di mora dei pagamenti, Visana Assicurazioni SA ha il diritto di addebitare i costi di sollecito, le spese d'incasso, le spese d'esecuzione, gli interessi di mora (5 % annuo) dalla sca-

denza del premio, come pure un indennizzo per gli inconvenienti.

30. Modifiche della tariffa dei premi

Se la tariffa dei premi è modificata in seguito all'evoluzione dei costi e all'andamento collettivo dei sinistri, Visana Assicurazioni SA può adeguare il premio alla scadenza del contratto. Essa comunica il nuovo premio al contraente l'assicurazione al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione corrente. Il contraente l'assicurazione ha in tal caso il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione corrente. Se il contraente l'assicurazione inoltra la disdetta in tale frangente, il contratto si estingue alla fine dell'anno d'assicurazione. Per avere validità la disdetta deve pervenire a Visana Assicurazioni SA al più tardi l'ultimo giorno di lavoro dell'anno d'assicurazione. Se il contraente l'assicurazione non inoltra la disdetta, si considera tacito il suo accordo con l'adeguamento del contratto.

31. Modifiche del tasso di premio

31.1

Alla fine della durata contrattuale concordata, Visana Assicurazioni SA può modificare i premi sulla base dell'andamento dei sinistri del contratto. Se la somma delle prestazioni (compresi gli accantonamenti per i casi in corso) è superiore ai premi di rischio incassati, Visana Assicurazioni SA può adeguare i tassi di premio. Il periodo di osservazione comprende l'anno in corso e tutti quelli precedenti, ma per una durata non superiore ai sei anni.

31.2

I nuovi tassi di premio vengono comunicati al contraente l'assicurazione al più tardi 30 giorni prima della scadenza principale del premio. Se il contraente l'assicurazione non è d'accordo con la modifica di premio, può disdire il contratto per la fine dell'anno d'assicurazione in corso. La disdetta deve essere data per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo e deve pervenire a Visana Assicurazioni SA al più tardi l'ultimo giorno di lavoro dell'anno d'assicurazione. Se il contraente l'assicurazione non inoltra la disdetta, si considera tacito il suo accordo con l'adeguamento del contratto.

31.3

In caso di adeguamento del premio per un servizio esterno coassicurato, il diritto di disdetta si estende solamente al servizio esterno e non al contratto collettivo d'indennità giornaliera.

32. Contratti con partecipazione alle eccedenze

32.1

Se il contratto viene stipulato con la partecipazione alle eccedenze, il contraente riceve sempre dopo decorrenza di una durata contrattuale di tre anni (= periodo di conteggio), e anche in seguito ogni tre anni, la parte convenuta contrattualmente dell'eventuale eccedenza.

32.2

L'eccedenza si calcola sottraendo dai premi determinanti, relativi al periodo di conteggio, le prestazioni assicurative corrisposte, come pure i costi fissi per gli oneri amministrativi.

32.3

Il conteggio ha luogo nell'anno successivo al periodo d'osservazione, quando sono pagati tutti i premi relativi al periodo di conteggio.

32.4

Un'eventuale perdita non viene riportata al periodo di conteggio successivo.

32.5

Il diritto alla partecipazione all'eccedenza si estingue se il contratto è sciolto prima della fine del periodo di conteggio.

32.6

Disposizioni finali

33. Elaborazione dei dati

Visana Assicurazioni SA elabora dati che risultano dagli atti contrattuali o dalla gestione del contratto e li impiega in particolare per la determinazione del premio, per l'accertamento del rischio, per l'elaborazione dei casi d'assicurazione, per valutazioni statistiche e a scopi di marketing. I dati sono conservati in forma fisica ed elettronica. Nei limiti del necessario Visana Assicurazioni SA può trasmettere dati in elaborazione per la gestione del contratto a terzi partecipanti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e assicurazioni sociali.

34. Visione dei dati

Per l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali Visana Assicurazioni SA ha il diritto di prendere visione di tutti gli atti determinanti del contraente.

35. Comunicazioni alla società

Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente l'assicurazione o dell'avente diritto devono essere indirizzate a Visana Assicurazioni SA a Berna o alla sua rappresentanza indicata nel contratto. Qualora venga utilizzato un canale di comunicazione elettronico, si prende atto del fatto che terzi non autorizzati potrebbero venire a conoscenza dei dati trasmessi, del destinatario e del mittente. Visana Assicurazioni SA declina ogni responsabilità per danni cagionati al contraente l'assicurazione o alla persona assicurata mediante la trasmissione di dati elettronici non cifrati.

36. Foro Giuridico

Il contraente l'assicurazione oppure l'assicurato possono citare in giudizio Visana Assicurazioni SA presso il foro giuridico del loro domicilio svizzero oppure presso quello di Berna. La persona assicurata ha inoltre il diritto di citare in giudizio Visana Assicurazioni SA presso il foro giuridico della sua località di lavoro.